

Prot. n. L147/RNS  
Bologna, 11 novembre 2020

**Oggetto:**

*L'aggravamento dell'Emergenza Epidemiologica da COVID-19 ha richiesto ulteriori interventi del Governo: Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto ristoro - bis).*

*Sommario*

*A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore del c.d. "Decreto Ristoro", il Governo ha emanato il preannunciato Decreto Ristoro – bis, anche al fine di mitigare gli effetti prodotti dalle misure particolarmente restrittive introdotte con il DPCM 3 novembre 2020.*

**Premessa**

Ancora una volta, il Governo si è visto costretto ad introdurre nuove ed ulteriori misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori in seguito all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020<sup>(1)</sup>, avvenuta lo scorso 6 novembre 2020, con il quale sono state adottate azioni particolarmente "pesanti", volte al contenimento del contagio da Covid -19, differenziate e modulate in base ad una serie di dati delle singole Regioni che, come noto, sono state divise in:

- ⇒ **zona rossa:** aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- ⇒ **zona arancione:** aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
- ⇒ **zona gialla:** comprende le restanti parti del territorio italiano con misure di contenimento meno restrittive.

A distanza di pochi giorni, quindi, dall'entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137<sup>(2)</sup> (29 ottobre 2020), sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**in allegato**).

Il citato provvedimento **entra in vigore** il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il **9 novembre 2020** (articolo 32).

Con la presente Circolare verranno esaminate le disposizioni di competenza dello scrivente Ufficio contenute nel titolo II "Disposizioni in materia di Salute, lavoro e famiglia" e nel titolo III "Altre disposizioni urgenti".

**Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive**

Il comma 1 dell'articolo in commento dispone che, la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** dovuti nel mese di **novembre 2020**, di cui all'art. 13<sup>(3)</sup> del decreto legge 28

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L142 – del 5 novembre 2020.

<sup>(2)</sup> Si vedano le Circolari dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L39 – del 30 ottobre 2020 e prot. RNS L141 – del 3 novembre 2020.

<sup>(3)</sup> Articolo 13

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.



ottobre 2020, n. 137, si applica **anche** ai datori di lavoro privati operanti nei settori di cui all'**Allegato 1** del decreto in commento. Restano tuttavia dovuti i contributi e premi I.n.a.i.l..

Risultano, altresì, **sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali**, dovuti sempre per il mese di novembre 2020, dai datori di lavoro privati aventi unità produttive ubicate nelle **Zone Rosse** (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto), così come individuate dalle ordinanze del Ministero della salute, in attuazione dell'art. 3<sup>(4)</sup> del DPCM 3 novembre 2020 e nelle eventuali altre zone individuate in seguito alla verifica dei risultati del monitoraggio dei dati relativi all'emergenza epidemiologia da Covid-19 appartenenti ai settori specificatamente indicati nell'**Allegato 2**<sup>(5)</sup> al presente decreto legge.

Anche in tale evenienza sarà cura dell'Agenzia delle Entrate comunicare all'I.n.p.s. i dati dei datori di lavoro interessati dalla sospensione in esame, affinché siano correttamente riconducibili ai codici Ateco di cui al predetto Allegato 1.

Resta inteso che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Viene confermato anche da tale articolo che la sospensione contributiva in esame è un beneficio attribuito in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

#### **Art. 12 – Misure in materia di integrazione salariale.**

Come già accaduto in passato, il succedersi nel tempo di una pluralità di disposizioni normative di pari oggetto, come gli ammortizzatori sociali, ha prodotto l'effetto di rimettere nei termini i datori di lavoro rispetto alla presentazione di domande trattamenti di integrazione salariale relative a periodi già scaduti.

Dispone, infatti, il comma 1 dell'articolo in commento, la **proroga al 15 novembre 2020** dei termini decadenziali di:

*“1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020*

*2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.*

*3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.*

*4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.*

*5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34”.*

<sup>(4)</sup> “Ulteriori Misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”

<sup>(5)</sup> Si tratta delle attività dei “grandi magazzini”, degli “empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari” e del commercio al dettaglio di una pluralità di prodotti.



- invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni;
- trasmissione dei dati per il pagamento o per saldo dei medesimi ammortizzatori, che ordinariamente si collocavano tra il **1° ed il 30 settembre 2020**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono state riconosciute ai datori di lavoro **ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione salariale**, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, da intendersi come numero massimo di settimane fruibili in detto periodo. Tale articolo, tuttavia, non aveva indicato chi potessero essere i lavoratori beneficiari delle medesime settimane. In merito, è intervenuto il comma 2 dell'articolo in commento disponendo: *"I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"*. E' stata, quindi, estesa anche ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

**Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado**

Il presente articolo reintroduce la possibilità, per i lavoratori – genitori di figli per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, di fruire di un periodo di congedo.

Più precisamente, con esclusivo riferimento alle Zone Rosse<sup>(6)</sup>, in cui sia stata ordinata la **sospensione dell'attività didattica in presenza** delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i lavoratori dipendenti genitori di alunni che frequentano dette scuole, possono – alternativamente tra loro – **assentarsi dal lavoro per l'intera durata della sospensione** dell'attività didattica in presenza, percependo, in luogo dell'ordinaria retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23<sup>(7)</sup> del D.l.vo

<sup>(6)</sup> Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed da un livello di rischio alto (Art. 3 DPCM 3 novembre 2020).

<sup>(7)</sup> Calcolo dell'indennità

*"1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.*

*2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.*

*3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.*

*4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).*

*5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:*

*a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;*

*b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;*



n.151/2001. A tali fini, tuttavia, non si deve tenere conto del rateo giornaliero della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e/o di altre mensilità o premi.

I periodi interessati dalla fruizione del congedo in esame sono, altresì, coperti da contribuzione figurativa.

Precisa il comma 3 dell'articolo in commento, che il congedo citato viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della L. n. 104/1992, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, ovvero siano ospitati in centri diurni aventi carattere assistenziali, per i quali sia stata disposta la chiusura in applicazione del DPCM 24 ottobre 2020<sup>(8)</sup> o del DPCM 3 novembre 2020.

Per la fruizione del presente congedo i lavoratori interessati devono presentare apposita domanda, che potrà essere rigettata nel caso in cui l'I.n.p.s. riscontri, anche in via prospettica, il superamento di limite di spesa pari ad euro 52,1 milioni di euro.

#### **Art. 14 – Bonus baby-sitting**

Con il presente comma viene reintrodotta la possibilità di fruire del c.d. bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ma con un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quanto originariamente disciplinato dall'art. 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

In particolare, viene stabilito che:

- ☒ con decorrenza dal 9 novembre 2020,
- ☒ con esclusivo riferimento alla Zone Rosse, all'interno delle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza** per le scuole secondarie di primo grado,
- ☒ i lavoratori, genitori di alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione Separata od alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ☒ hanno diritto di fruire di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** del valore massimo complessivo di **1.000 euro**;
- ☒ tale bonus deve essere utilizzato per prestazioni rese nel periodo di sospensione dell'attività didattica di cui sopra.

Il predetto bonus può essere utilizzato da entrambi i genitori, ma in alternativa tra loro, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile;
- nel medesimo nucleo familiare, l'altro genitore non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per il caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- l'altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato da genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992 che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Resta inteso che il presente beneficio viene riconosciuto anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Diversamente dalle disposizioni previgenti, il bonus in commento non può essere riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

---

*c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".*

<sup>(8)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione lavoro prot. RNS L138 – del 27 ottobre 2020.



Viene, invece, confermato che l'utilizzo del medesimo bonus si realizza per il tramite del c.d. "libretto di famiglia" di cui all'art. 54bis<sup>(9)</sup> dl n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Anche in tale evenienza i genitori interessati devono presentare domanda all'I.n.p.s., che potrà rigettarle nel caso in cui emerga il superamento del limite di spesa, pari a 7,5 milioni di euro nel 2020.

#### **Art.17 – Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**

All'interno del Decreto-legge in esame, compare una modifica al Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alla valutazione del rischio biologico.

Nello specifico, si tratta della sostituzione completa degli allegati:

- XLVII - INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
- XLVIII - CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Alle tabelle riportate in tali allegati, vengono apportate modifiche comuni ad entrambe, oltre ad alcune rispettive modifiche specifiche.

#### Modifiche comuni alle Tabelle degli allegati XLVII e XLVIII

Gli allegati contengono due tabelle con diverse voci relative alle misure di contenimento del rischio biologico ed i livelli di contenimento rappresentati dalla progressione 2,3,4.

Viene, altresì, specificato che l'indicazione di *raccomandato* riportato in alcune caselle dei Livelli di contenimento, significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

La descrizione delle Misure di contenimento di entrambe le tabelle risulta ora modificata.

Inoltre, viene introdotta una suddivisione delle Misure di contenimento di entrambe le Tabelle, dove, al posto di un elenco generico, vengono suddivise misure riferite a:

- Luogo di lavoro
- Impianti
- Attrezzature
- Sistema di funzionamento
- Rifiuti
- Altre misure

#### Modifiche specifiche dell'Allegato XLVII - INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO del D.lgs. n.81/2008

Il titolo dell'Allegato risulta modificato diventando *indicazioni su misure e livelli di contenimento* e vengono fornite alcune definizioni, quali:

- HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
- Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
- Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio.

#### Modifiche specifiche per Allegato XLVIII - CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI del D.lgs. n.81/2008

Per il per gli Agenti biologici del Gruppo 1 si elimina il riferimento al rispetto dei *principi di buona sicurezza e igiene professionale per il rispetto dei principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro*.

Nella Tabella contenuta in tale allegato, oltre alle distinzioni per Luogo di Lavoro, impianti, attrezzature etc., compare la sezione *informazioni generali*.

<sup>(9)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione lavoro prot. RNS L75 – del 24 luglio 2017.



**Art. 21 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del Decreto in esame, l'art. 21 riconosce **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, **anche per la mensilità relativa a dicembre 2020**, in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dall'art. 16<sup>(10)</sup> decreto n. 137 del 2020 c.d. Ristori.

Il presente beneficio è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato.

A seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo in esame, è abrogato l'art. 7 del c.d. Decreto Ristori in materia di misure di sostegno alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (contributo a fondo perduto).

**Art. 28 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi**

Viene precisato che, ai fini dell'erogazione dell'indennità pari ad 800 euro per il mese di novembre 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 17 del Decreto Ristori, **si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegato:**

**Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**

<sup>(10)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione lavoro prot. RNS L141 – del 3 novembre 2020.